

**Avv. Pasquale Todisco**

Bari, via Peucetia n. 28 - Tel. 080 9696410 - Fax 080 2140690  
Milano, p.zza IV Novembre n. 6 - Tel. 0287186505 - Fax 0232066877  
cell. 3480730370 - email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it

**TRIBUNALE DI TRANI**

**Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 art. 6.1 primo comma (proposta d'accordo con i creditori)**

*per*

il sig. **Todisco Francesco** (c.f. TDS FNC 82D17 F284 Z) nato a Molfetta (BT) il 17/04/1982 e residente in Bisceglie alla via Martiri di via Fani n. 30/B rappresentato e difeso - giusta procura speciale in calce al presente atto - dall'**avv. Pasquale Todisco** del Foro di Bari (c.f. TDS PQL 77D28 A883 R), con studio in Bari alla via Peucetia n. 28 e con cui elettivamente si domicilia in Trani alla piazza della Repubblica n. 51 (c/o Avv. G. Tarantini ) - che per le comunicazioni di cancelleria, ove previsto ed ai sensi di legge, autorizza l'utilizzo dei seguenti recapiti: **fax n. 0802140690**; posta elettronica certificata: **todisco@pec.it**,

- *ricorrente* -

**PREMESSO**

1. che il ricorrente è ammissibile alla procedura ex lege n. 3/2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, in quanto si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita in seno alla stessa norma sussistendo in capo allo stesso un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
2. che il ricorrente non è assoggettabile ad altre procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. n. 267 del 16/03/1942 e comunque diverse da quella di cui alla legge n. 3 del 2012;
3. che il ricorrente negli ultimi cinque anni non ha mai fatto ricorso a procedure di cui alla legge n. 3/2012;
4. che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della predetta legge;
5. che il ricorrente non ha mai subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
6. che il ricorrente è in possesso di tutta la documentazione necessaria a ricostruire esaustivamente la sua situazione economica e patrimoniale;
7. che la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 consente al debitore sovraindebitato - *come individuato dal comma 2 lettera a) e dal comma 1 dell'art. 6* - di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori, consistente in un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7 comma 1, ovvero sia che,



assicurato il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute nelle leggi speciali, Vi provveda con rispetto delle scadenze e delle modalità di pagamento, anche in relazione alla divisioni in classi. Il piano inoltre deve avere i contenuti previsti dall'art. 8 della stessa legge;

**8.** che la causa dell'indebitamento del ricorrente è da attribuirsi ad una serie di vicende che hanno caratterizzato la vita personale e lavorativa del sig. Francesco Todisco, (di seguito meglio dettagliate) oltre alla crisi generale degli ultimi anni avvertita in quasi tutti i settori ed in modo particolare nel settore in cui operava il ricorrente;

**9.** che l'art. 6, commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazione della Legge n. 225/2016 ha esteso la definizione agevolata anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ed anche di liquidazione del patrimonio;

**10.** in data 15 novembre 2017 il ricorrente ha presentato all'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Trani una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, accusata al prot. 2357/2017, procedimento n° 14/2017;

**11.** che la dott.ssa Maria Teresa Quinto, allora referente dell'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Trani, nominava il dott. Antonio Soldani gestore nel procedimento n. 14/2017 relativo alla proposta presentata dal sig. Francesco Todisco e che il dott. Antonio Soldani in data 01/12/2017 accettava l'incarico;

**12.** che, su istanza dell'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Trani, in data 19 gennaio 2018, il Giudice del Tribunale di Trani, dott. Infantini, autorizzava l'accesso ai dati contenuti all'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, della centrale dei rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 10, L. 3/2012 ed accertava che ricorrevano, come tuttora ricorrono, i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 3/2012;

**13.** il Gestore della Crisi predispondeva la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui all'art. 9.3-bis della Legge 3/2012 (**allegato n. 1**) e collazionava i documenti richiesti dall'articolo 9.2 della Legge 3/2012;

**14.** che in data 16 maggio 2018 il referente del OCC dell'ODEC di Trani, dott. Marino Bozzetti consegnava al sottoscritto avvocato attestazione di fattibilità del piano e relazione ex art. 9 della legge n. 3/2012 datata 27 marzo 2018;



**15.** che il ricorrente ha fornito la massima collaborazione nella raccolta della documentazione necessaria all'istruttoria ed alla redazione della predetta relazione;

**16.** il ricorrente ha contratto i debiti con la ragionevole certezza di poterli onorare e non ha posto in essere atti in frode verso i propri creditori;

**17.** il ricorrente è legittimato ad adire la procedura *ex lege* n. 3/2012 in quanto persistono in capo allo stesso tutti i presupposti di ammissibilità alla procedura di sovradimensionamento e non vi sono cause di natura ostativa.

\* \* \* \* \*

Per meglio rappresentare l'allegata proposta di accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2 Legge n. 3 del 27/01/2012 e successive modificazioni, espone quanto segue.

\* \* \*

#### **A. Causa del sovraindebitamento**

Il ricorrente, ancora molto giovane aveva sempre manifestato grande propensione per il mondo del lavoro tanto che fin da subito aveva da sempre, contemporaneamente agli studi, collaborato con il padre, nell'attività di famiglia: un'impresa di lavorazione meccanico-agricola dedita alla macinazione delle pietre all'interno dei fondi agricoli.

Il sogno del ricorrente è sempre stato quello di avviare una propria attività imprenditoriale innovativa e diversa da quella di famiglia. Voleva far ciò aprendo al settore del "*movimento terra*", settore edile che da sempre l'aveva affascinato ed attratto.

La propria famiglia, con fierezza e con molti sacrifici, diede lui la possibilità di perseguire le manifestate ambizioni ed aspirazioni imprenditoriali. Così il ricorrente, nell'anno 2000, raggiunta la maggiore età, intraprese un'attività imprenditoriale attraverso una omonima ditta individuale.

Ciò fu reso possibile grazie agli apporti economici della famiglia che, con molti sacrifici, gli permise di realizzare il suo desiderio imprenditoriale, fornendo al ricorrente i fondi necessari per far partire l'avventura. Quella stessa avventura che, come poi vedremo, si sarebbe rivelata negativa in quanto le cose non sarebbero andate il ricorrente si auspicava. Difatti per il ricorrente non fu semplice gestire l'azienda in quanto vi furono difficoltà di ogni genere. *In primis* vi furono oggettive difficoltà a reperire i primi clienti e le prime commesse. Poi vi furono aziende committenti che si rivelarono non solvibili con i conseguenti problemi derivanti dai mancati incassi.



Sin da subito il Ricorrente vantò crediti (rimasti poi insoluti) nei confronti di clienti-debitori che prima si trovavano in una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, poi in una definitiva situazione debitoria e non furono più in grado di garantire né l'intero pagamento del dovuto né il termine entro cui avrebbero corrisposto (un parziale) pagamento.

Quindi il ricorrente pur avendo eseguito le commesse a regola d'arte non percepì i relativi corrispettivi. Inoltre alcuni suoi clienti-debitori venivano di lì a poco dichiarati falliti in procedure fallimentari incapienti.

E' di indubbia evidenza che tutto ciò determinò, per il ricorrente, una situazione di crisi finanziaria che indusse ad una notevole debitoria.

Il ricorrente, nel 2005 dopo circa cinque anni di attività preso atto della grave situazione finanziaria decise di cessare la ditta e pagare tutti debiti contratti per poi dedicarsi ad altro che non avesse più nulla a che vedere con il lavoro autonomo. (Tali circostanze sono state verificate consultando il registro delle imprese di Bari e dell'Agenzia delle Entrate).

Il Ricorrente provvide diligentemente a saldare tutti i debiti nei confronti dei fornitori, dei sui dipendenti e degli istituti di credito, senza però, in fine, riuscire a pagare anche i debiti di natura fiscale e previdenziale (tra l'altro anche perché notificati successivamente), che oggi sono oggetto di recupero da parte dell'Ente di riscossione e per cui sono state notificate cartelle esattoriali.

Il sovraindebitamento in cui attualmente versa il Ricorrente è altresì imputabile alla contingente crisi che colpì il settore edile in quegli anni con la conseguente genesi di crediti prima incagliati e poi insoluti.

Ovviamente lo sforzo economico e la contingente crisi sopravvenuta unitamente agli impegni già assunti hanno, di fatto, aggravato la situazione economica del Ricorrente, benché lo stesso non ha mai condotto un elevato stile di vita. Ne danno chiara ed univoca evidenza la natura delle obbligazioni e le qualità dei creditori del ricorrente, che come infra dettagliato, sono completamente riferibili ad una crisi che ha portato il Ricorrente a non onorare gli impegni assunti in primo luogo con lo Stato, che di fatto, nel predetto periodo, ne è stato il finanziatore inconsapevole.

\* \* \*

## **B. Situazione debitoria sig. Francesco Todisco**

**Il passivo** emergente, come risulta dai dati riscontrati dalla documentazione estratta ed allegata al presente ricorso, nonché come



in relazione predisposta dall'OCC, **risulta essere pari ad euro 227.786,15** unicamente riconducibile a debiti verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni a cui vanno ad **aggiungersi euro 7.000,00** per crediti prededucibili di cui alla presente procedura.

Il Ricorrente ha poi dichiarato di non avere altri debiti.

\* \* \*

### **C. Patrimonio disponibile del sig. Francesco Todisco**

I beni risultanti dal patrimonio personale del Ricorrente , suscettibili di realizzazione economica al fine del soddisfacimento dei creditori sono ad oggi:

#### **\* Beni Immobili**

Nessuno.

#### **\* Beni mobili**

= Arredi: L'appartamento in cui risiede il richiedente risulta arredato con arredi ordinari ed il valore del mobilio risulta comunque minimo, trattandosi di beni usati e comunque di proprietà della famiglia, (genitori, beni ordinari per il normale stile di vita, per cui si ritiene debbano essere esclusi dal patrimonio, per lo più trattandosi anche di beni impignorabili ex artt. 514 e 515 CPC. Allo stesso modo l'appartamento dove dimora in Lombardia, di cui il mobilio non è di proprietà.

#### = Autoveicoli / Motoveicoli.

Il ricorrente risulta essere titolare di automobile marca Volkswagen, modello Polo, tg. BV574FH, anno 2001, sottoposta a fermo amministrativo (**all. n. 5**)

#### = Disponibilità Liquide

Come evidenziato dall'OCC nonché dai conti correnti, riferibili agli ultimi 5 anni richiesti ai competenti Istituti di credito.

#### = Attività lavorativa

Il Ricorrente è dipendente della "TECHNOLOGY Reply srl" con Socio Unico, partita Iva 97613580014 corrente in Milano (cap 20152) alla via Riobert Koch n. 1/4.

#### =Atti dispositivi

Il Richiedente ha dichiarato altresì che nel quinquennio non ha effettuato atti di disposizione dei propri beni che possano essere considerati e/o valutati quali atti in danno dei propri creditori.

\* \* \*

### **D. Fabbisogno economico familiare**

Il ricorrente formalmente residente in Puglia - Bisceglie - presso l'abitazione dei propri genitori è, per ragioni lavorative,



sostanzialmente domiciliato in Milano dove ha sede l'azienda di cui è dipendente e dove vive solo; quindi la sua posizione sostanziale è pari a quella di un nucleo familiare composto da una sola persona residente al nord Italia.

Pertanto, nello specifico per una famiglia composta da una persona come quella del Ricorrente, sempre secondo i dati ISTAT, la spesa media mensile che consente un tenore di vita decoroso, nell'area geografica del Nord Italia per una famiglia composta da una persona, risulta essere di € **1.852,93** come valore Mediana mensile.

Per completezza si indica che la spesa mensile familiare - da fonte Istat - risulta nel territorio nazionale pari ad Euro 1.788,81.

Le spese, calcolate dal Ricorrente come il minimo necessario alla famiglia, orientativamente, ammontano mensilmente ad euro **1.850,00**, circa, (come sinteticamente esposto nella tabella a seguire); a cui mancano le eventuali spese straordinarie ed imprevisti, non quantificabili.

VOCE	Euro/mese
<b>Alloggio</b>	<b>Euro 600,00</b>
<b>Utenze casa (luce, gas, TV)</b>	<b>Euro 100,00</b>
<b>Utenza telefono mobile e internet</b>	<b>Euro 30,00</b>
<b>Tassa rifiuti</b>	<b>Euro 20,00</b>
<b>Spese auto (bollo, assicurazione, event.)</b>	<b>Euro 100,00</b>
<b>Spese vitto, igiene e vestiario</b>	<b>Euro 800,00</b>
<b>Spese mediche, varie eventuali, imprevisti, consulenti, accantonamenti, ecc</b>	<b>Euro 200,00</b>

Il Ricorrente, in più, ha la necessità di un'autovettura poiché è spesso costretto, per ragioni di lavoro, a recarsi in luoghi non serviti dal Trasporto Pubblico Locale o dai mezzi pubblici e la sua unica auto è attualmente sottoposta a fermo amministrativo in seguito ad esecuzione di cartella esattoriale.

E' opportuno precisare come il Ricorrente abbia già provveduto a ridurre il più possibile il proprio tenore di vita e comunque il fabbisogno da lui individuato risulta di poco superiore a quanto stabilito dall'ISTAT, per non rimanere al di sotto della soglia di povertà.

\* \* \* \* \*

Il sig. Francesco Todisco, Debitore, intende avanzare la seguente proposta di accordo ed ottenere l'apertura della relativa procedura ex l. n. 3/2012.

Nello specifico il ricorrente a fronte dei predetti debiti

**propone**



**un piano concordatario** con il quale si manifesta disponibile a mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 50.000,00 di cui € 30.000,00 derivanti da propri risparmi e € 20.000,00 messi a disposizione dalla germana sig.ra Annamaria Todisco per pagare i seguenti debiti nelle rispettive proporzioni:

- Classe A - crediti in prededuzione, copertura integrale per un importo complessivo di € 9.500,00, pari al 100%;
- Classe B - crediti muniti di privilegio speciale (IVA, imposte dirette e contributi previdenziali) per il residuo importo di € 40.500,00, pari al 18,78%.

Nella denegata ipotesi in cui l'accordo non dovesse trovare accoglimento e quindi non essere approvato e votato dall'unico creditore, il ricorrente chiede, sin da subito, che si proceda alla liquidazione del proprio patrimonio ai sensi della legge n. 3 del 2012, precisando che laddove la procedura fosse trasformata da "piano concordatario" a "procedura liquidatoria" il debitore non potrebbe più contare sull'apporto del terzo, come da dichiarazione allegata alla documentazione in possesso dell'OCC, in quanto questi non metterebbe più a disposizione della procedura, e quindi del creditore un apporto di € 20.000,00. In tale ipotesi la procedura liquidatoria potrebbe contare sui risparmi dichiarati dal ricorrente di € 30.000,00, e di una quota disponibile del proprio reddito di lavoro dipendente compresa tra un minimo di € 50,00 mensili, pari a € 2.400,00 complessivi, a un massimo di €. 100,00 mensili per un importo complessivo di € 4.800,00 per un periodo massimo di quattro anni.

### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

il ricorrente *ut supra* rappresentato e difeso, unitamente al Dottor Antonio Soldani che lo coadiuva quale Gestore della crisi,

### **C H I E D E**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trani,

### **RITENUTI**

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno

### **VOGLIA**

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,



## **FISSARE UDIENZA**

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

### **DISPONENDO**

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, il tutto da eseguirsi a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

e laddove l'accordo non trovasse voto favorevolmente dei creditori

### **DICHIARARE**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, dichiarando esecutivo il piano ed ordinando pertanto la sospensione/interruzione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei confronti dl sig. Francesco Todisco poiché pregiudicherebbe l'esecuzione della proposta liquidatoria.

Il sottoscritto avv. Pasquale Todisco, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115, dichiara il contributo unificato di cui alla presente procedura è pari ad euro 98,00.

#### Si deposita:

- all. n.1 doc. riconoscimento e codice fiscale sig. Francesco Todisco;
- all. n.2 Cartelle esattoriali risultanti;
- all. n.3 autocertificazione di stato di famiglia e residenza;
- all. n.4 centrale Rischi Banca d'Italia;
- all. n.5 copia libretto circolazione unico bene mobile registrato;
- all. n.6 Visura CCIAA;
- all. n.7 dichiarazione redditi ultimi 5 anni;
- all. n.8 estratti conto ultimi 5 anni;
- all. n.9 attestazione apporto del terzo ;
- all. n.10 attestazione del Piano ex art. 9 della l. n. 3/2012.

Bari-Trani, data del deposito

Avv. Pasquale Todisco

